

A.C. 3012-C

Ordine del giorno

La Camera,

premesso che:

all'art.1, il comma 159 del disegno di legge "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, secondo la nozione di cui agli articoli 2359 e seguenti del codice civile, da parte dello stesso soggetto, di una quota superiore al 20% delle farmacie della stessa regione o provincia autonoma. Il compito di assicurare il rispetto del suddetto limite spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridurre al 10% la percentuale di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario, al fine di evitare la creazione di catene di farmacie, con il connesso rischio di pericolose situazioni di abuso di posizione dominante sul mercato interno e limitare ulteriormente la creazione di oligopoli.

ON. FOLIDORI

